



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA
SERVIZIO 1 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
U.O. 25 – RETE ECOLOGICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

PSR 2007/2013 . Schema Riepilogativo Normativa valutazioni di incidenza.

Tipologia	Ente competente al rilascio della valutazione d'incidenza	Norma	Note
Progetti e interventi o piani attuativi che non vanno in variante agli strumenti pianificatori e che insistono su siti SIC e ZPS ricadenti all'interno di un Comune	Comune nel cui territorio ricadono le opere	Art. 1, comma 1 L.R. n. 13/2007	Ai sensi dell' art. 4 del decreto 22 ottobre 2007 dell'ARTA, nel caso in cui il Comune o l'Ente Parco non provveda ad esitare il provvedimento finale (valutazione d'incidenza) entro il termine perentorio di 60 giorni, esso dovrà trasmettere tutta la documentazione relativa al progetto non esitato all'ARTA. Ai sensi dell'art. 5 del succitato decreto, considerata la perentorietà del termine di 60 giorni previsto dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 13/2007, per l'adozione delle determinazioni sulle valutazioni di incidenza rilasciate dall'ARTA in via sostitutiva, qualora tale periodo trascorra senza che quest'ultimo Ente competente si esprima, si intende formato il “silenzio-rifiuto”
Progetti e interventi o piani attuativi che non vanno in variante agli strumenti pianificatori e che insistono su siti SIC e ZPS ricadenti all'interno di parchi naturali	Ente parco nel cui territorio ricadono le opere	Art. 1, comma 1 L.R. n. 13/2007	Ai sensi dell' art. 4 del decreto 22 ottobre 2007 dell'ARTA, nel caso in cui il Comune o l'Ente Parco non provveda ad esitare il provvedimento finale (valutazione d'incidenza) entro il termine perentorio di 60 giorni, esso dovrà trasmettere tutta la documentazione relativa al progetto non esitato all'ARTA. Ai sensi dell'art. 5 del succitato decreto, considerata la perentorietà del termine di 60 giorni previsto dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 13/2007, per l'adozione delle determinazioni sulle valutazioni di incidenza rilasciate dall'ARTA in via sostitutiva, qualora tale periodo trascorra senza che quest'ultimo Ente competente si esprima, si intende formato il “silenzio-rifiuto”
Progetti e interventi il cui proponente è il Comune o l'Ente Parco nel cui territorio ricadono le opere	Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (ARTA)	D.A. 245/gab. del 22/10/2007	
Piani attuativi che vanno in variante agli strumenti pianificatori	ARTA	Art. 60 L.R. n. 6/2009	

Progetti e interventi o piani attuativi che sono assoggettati alle procedure di VIA e VAS	ARTA	Art. 6 L. n. 349/86, D.P.R. 12 aprile 1996, art.9 L.R. n. 6/2001, art. 5 del D.P.R. n. 357/97 comma 4 e s.m.i.	
Progetti e interventi o piani attuativi che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori non ancora approvati	ARTA	Art. 1 Decreto 18 dicembre 2007 ARTA (modifica del decreto 22 ottobre 2007)	
Progetti e interventi, che interessino pSIC, SIC, ZSC e ZPS , non ricadenti neppure parzialmente in un area naturale protetta, presentati da più comuni	ARTA	Art. 3 decreto 22 ottobre 2007	
Progetti e interventi presentati dallo stesso ente deputato al rilascio della valutazione d'incidenza	ARTA	Art. 2 decreto 22 ottobre 2007	
Progetti, interventi o piani ritenuti privi di incidenza su pSIC, SIC,ZSC e ZPS e per i quali si presenti apposita istanza di verifica (screening) corredata della documentazione prescritta Si precisa che per tale procedura valgono le stesse regole specificate nel caso di procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. 357/97 e art. 2 del D.A. 30 marzo 2007, ovvero si devono ripetere tutti i punti indicati sopra senza la parte relativa alla “via sostitutiva”	Comune o Ente Parco nel cui territorio ricadono le opere	Art. 4 comma 1 del decreto 30 marzo 2007 ARTA	Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto 30 marzo 2007 dell'ARTA, la struttura competente, sulla base della documentazione trasmessa e delle caratteristiche del sito, comunica al proponente se il piano/progetto/intervento è da assoggettare alla successiva procedura di valutazione di incidenza entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine senza che la struttura competente si pronunci in merito, il soggetto proponente ha la facoltà di non attivare la procedura di valutazione di incidenza e dare corso, sotto la propria personale responsabilità, ai lavori e/o opere con le procedure per la dichiarazione di inizio attività prevista dalla vigente legislazione urbanistica, producendo apposita perizia giurata del professionista abilitato